

Ordinanza sulla Commissione indipendente per il patrimonio culturale storicamente problematico (OCIPP)

del 22 novembre 2023 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 57c capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),

ordina:

Sezione 1: Compiti e statuto

Art. 1 Commissione

La Commissione indipendente per il patrimonio culturale storicamente problematico (Commissione) è una commissione consultiva permanente che dà pareri ai sensi dell'articolo 8a capoverso 2 dell'ordinanza del 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA).

Art. 2 Compiti

La Commissione ha i compiti seguenti:

- a. fornisce consulenza al Consiglio federale e all'Amministrazione federale per le questioni relative al patrimonio culturale storicamente problematico;
- b. fornisce consulenza al Consiglio federale e all'Amministrazione federale sul trattamento dei beni culturali storicamente problematici di proprietà della Confederazione;
- c. su richiesta dell'Ufficio federale della cultura (UFC) elabora raccomandazioni non vincolanti in merito a casi specifici di beni culturali storicamente problematici; in questo contesto può raccomandare la restituzione di beni culturali o emettere raccomandazioni di carattere generale.

Art. 3 Trattamento di casi specifici

¹ L'UFC può incaricare la Commissione del trattamento di casi specifici secondo l'articolo 2 lettera c se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a. una persona fisica o giuridica ha chiesto all'UFC di invitare la Commissione a elaborare una raccomandazione non vincolante;

RU 2023 742

¹ RS 172.010

² RS 172.010.1

- b. il bene culturale si trova in Svizzera o il passaggio di proprietà è avvenuto in Svizzera;
- c. il richiedente dimostra che sono già stati compiuti sforzi appropriati per raggiungere un accordo nel caso specifico;
- d. il richiedente dimostra che sono già stati compiuti sforzi appropriati per accertare la provenienza del bene culturale.

² L'UFC non incarica la Commissione del trattamento di un caso specifico se questo è oggetto di un procedimento giudiziario in corso o concluso.

³ Se la Commissione ritiene opportuno fornire una raccomandazione, la elabora all'attenzione dell'UFC. Quest'ultimo ne informa il richiedente.

Art. 4 Promozione di soluzioni eque

Nella propria attività la Commissione promuove soluzioni eque tenendo conto dei Principi della Conferenza di Washington del 3 dicembre 1998 applicabili alle opere d'arte confiscate dai nazisti e della Dichiarazione di Terezin del 30 giugno 2009 sui beni delle vittime dell'Olocausto e le questioni correlate.

Art. 5 Rapporto annuale

La Commissione presenta annualmente al Dipartimento federale dell'interno (DFI) un rapporto sulla propria attività.

Art. 6 Statuto

¹ La Commissione è indipendente nell'adempimento dei propri compiti.

² I membri della Commissione esercitano la propria funzione a titolo personale e in modo indipendente.

³ Sul piano amministrativo la Commissione è incorporata nell'UFC.

Sezione 2: Composizione

Art. 7 Numero di membri

La Commissione è composta di un numero di membri compreso fra nove e dodici.

Art. 8 Nomina dei membri

Il Consiglio federale definisce un profilo di requisiti per i membri della Commissione. Nomina il presidente e gli altri membri della Commissione.

Sezione 3: Organizzazione

Art. 9 Regolamento

La Commissione definisce le proprie modalità di lavoro in un regolamento. Può emanare regolamenti supplementari sulla propria organizzazione in singoli ambiti tematici. I regolamenti sottostanno all'approvazione del DFI.

Art 10 Modalità di lavoro

¹ La Commissione può costituire gruppi di lavoro per l'adempimento dei propri compiti. All'occorrenza, può avvalersi di esperti esterni e di rappresentanti di interessi.

² La Commissione elabora le proprie raccomandazioni secondo l'articolo 2 lettera c in comitati composti di almeno cinque membri compreso il presidente.

³ Per ogni caso specifico di cui all'articolo 2 lettera c è costituito un nuovo comitato. La composizione di ciascun comitato deve tenere conto del contesto storico specifico.

⁴ Le decisioni in merito alle raccomandazioni di cui all'articolo 2 lettera c sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità è decisivo il voto del presidente.

Art. 11 Collaborazione

¹ All'occorrenza, la Commissione può collaborare direttamente con uffici pubblici, organizzazioni e persone private in Svizzera e all'estero.

² Per adempiere ai propri compiti può avvalersi di perizie esterne e rapporti di terzi.

Art. 12 Pubblicazioni

¹ La Commissione pubblica le proprie raccomandazioni in forma adeguata.

² Rende pubblicamente accessibili i suoi regolamenti nonché le perizie e i rapporti redatti da terzi.

Art. 13 Diritto d'autore

¹ Se l'interesse dell'autorità lo esige, il Consiglio federale e i servizi subordinati sono autorizzati a utilizzare i lavori, protetti dal diritto d'autore, che sono stati prodotti dai membri della Commissione nell'esercizio della loro attività commissionale.

² Il diritto d'utilizzazione comprende segnatamente la riproduzione, la pubblicazione, la diffusione, la traduzione, la registrazione su supporto elettronico e l'allestimento di microfilm.

³ Il detentore del diritto d'autore di un'opera ha diritto a un'indennità supplementare unicamente se l'opera è utilizzata a fini commerciali.

Sezione 4: Segreteria

Art. 14

¹ Per quanto concerne l'attività, la Segreteria opera su istruzione del presidente della Commissione; dal punto di vista amministrativo, dipende dall'UFC.

² La Segreteria coadiuva la Commissione nello svolgimento dei suoi compiti, si occupa dei contatti con uffici pubblici e organizzazioni svizzeri ed esteri e funge da ufficio stampa e d'informazione per il pubblico.

³ La Segreteria si occupa del disbrigo del lavoro amministrativo e coadiuva la Commissione nella redazione dei rapporti e nell'informazione del pubblico.

Sezione 5: Indennità

Art. 15

¹ Il finanziamento delle attività della Commissione è garantito dal DFI.

² I membri della Commissione sono indennizzati conformemente all'OLOGA³.

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 16

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

³ RS 172.010.1